



Comune di Mongrassano
Provincia di Cosenza

Regolamento per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica di importo inferiore ad € 100.000,00.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a € 100.000,00 di cui all'art 91, comma 2, comma 11, del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii. e, per quanto applicabile, *agli articoli 262 e 267 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n° 207 e ss.mm.ii.*, nell'ottica della semplificazione, celerità ed economicità complessiva dell'azione amministrativa.
2. A questo fine l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi nelle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.

Articolo 2

Condizioni per l'affidamento

1. In linea generale l'Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. È consentito affidare incarichi di cui all'art. 90, comma 6 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii. e successive modifiche e integrazioni al di fuori della struttura organizzativa dell'ente previa attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, di cui al comma predetto nonché dal successivo comma 7.

Articolo 3

Tipologia degli incarichi

1. Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a:
 - a) Progettazione;
 - b) direzione lavori;
 - c) coordinamento per la sicurezza;
 - d) collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
 - e) prestazioni necessarie alla progettazione;
 - f) prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione che a solo titolo indicativo e non esaustivo sono:
 - supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
 - redazione studi di fattibilità;
 - redazione calcoli statici;
 - incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
 - incarichi per la sicurezza dei cantieri (responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
 - incarichi di assistenza di cantiere;
 - incarichi di collaudo di OO.PP. (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
 - incarichi topografici (rilievi, frazionamenti ecc.);
 - incarichi geologici e geognostici;
 - analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
 - consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
 - altri incarichi di supporto al responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.;

- g) prevenzione incendi;
- h) pianificazione urbanistica;
- i) piani e interventi in materia di mobilità.

Articolo 4

Istituzione e pubblicità dell'elenco

1. All'inizio di ogni anno, viene pubblicizzato, mediante inserimento all'Albo pretorio e nel sito internet, se presente, della stazione appaltante e sulla G.U.R.I. Aste e Appalti Pubblici, apposito elenco, distinto per categorie di lavori, degli incarichi che si intendono affidare nel corso dell'esercizio, con invito ai professionisti interessati a presentare il proprio curriculum al fine di costituire presso l'Ente un elenco di professionisti fra cui scegliere il progettista della specifica opera da realizzare.
1-bis. È consentito procedere alla pubblicizzazione dell'elenco anche a cadenza trimestrale o semestrale.
2. Gli elenchi dei soggetti idonei verranno pubblicati all'Albo pretorio e nel sito internet, se presente, della stazione appaltante e sulla G.U.R.I. Aste e Appalti Pubblici di cui al comma precedente.
3. Ai soggetti esclusi verrà data comunicazione personale a mezzo di lettera raccomandata.
4. La scelta avverrà seguendo i criteri di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 5

Scelta del soggetto incaricato

1. Il conferimento degli incarichi di progettazione avverrà nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) Per prestazioni fino a € **40.000,00**, al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento nei confronti di un professionista individuato nell'elenco di cui al precedente art. 4, ovvero tra i soggetti che abbiano comunque presentato istanza di inserimento nell'elenco nel corso dell'anno di riferimento dell'incarico stesso, anche se successiva alla scadenza delle domande di richiesta di inserimento nell'elenco stesso e purché in possesso dei requisiti, criteri e assenza di cause di esclusione previsti dai successivi articoli. In tal caso il Responsabile del Procedimento ed il professionista incaricato negozieranno il ribasso sull'importo della prestazione, nei limiti indicati dal successivo art. 11, comma 4., lett. a) e b);
 - b) Per le prestazioni da € **40.001,00** e inferiori a € 100.000,00, l'affidamento dell'incarico di progettazione viene conferito dal Responsabile Servizio previa gara informale tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, i cui nominativi sono desunti dall'elenco di cui al precedente art. 4, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2 e dell'art. 57 comma 6, del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., ovvero tra i soggetti che abbiano comunque presentato istanza di inserimento nell'elenco nel corso dell'anno di riferimento dell'incarico stesso, anche se successiva alla scadenza delle domande di richiesta di inserimento nell'elenco stesso e purché in possesso dei requisiti, criteri e assenza di cause di esclusione previsti dai successivi articoli.
2. Sarà consentito, altresì, l'affidamento di incarichi anche al di fuori dell'elenco predisposto, previa informazioni desunte dal mercato, nel caso in cui nell'elenco non sia presen-

te la professionalità specifica richiesta ovvero non sia ritenuta sufficiente l'esperienza professionale acquisita nello specifico settore dai professionisti inseriti nell'elenco.

Articolo 6

Validità dell'elenco

1. L'elenco di cui al precedente articolo 4, avrà validità di anni 1 (uno).
2. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Ente.

Articolo 7

Domanda per l'inserimento nell'elenco

1. Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii..
2. I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali, contenente:
 - a.1) per il professionista singolo o associato: generalità del/dei professionisti, codice fiscale e partita IVA, data e numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mail;
 - a.2) per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e partita IVA, data e numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mail;
 - a.3) per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;
 - b) documentazione tecnica (curriculum), con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione (scheda tecnica);
 - c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., nonché dei rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione. I soggetti interessati all'affidamento di incarichi connessi alla sicurezza nei cantieri devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 14/8/1996, n° 494 e ss.mm.ii.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo posta a: Comune di Mongrassano, piazza G. Tavolaro n° 2, 87040 Mongrassano (CS), entro il termine perentorio previsto nell'avviso.
4. Il Comune di Mongrassano si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

Articolo 8

Determinazione dell'importo

1. La determinazione dell'importo costituente la soglia di riferimento per l'assoggettamento al presente Regolamento è effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 92 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii. e *dell'art. 262 Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con d.P.R. 05/10/2010, n° 207 e ss.mm.ii.*, con esclusivo riferimento ai tariffari professionali.

Articolo 9

Cause di esclusione

1. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii.; nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione.
2. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi, per come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
3. Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto dall'Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

Articolo 10

Giovani professionisti

1. Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.
2. Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo fino € 5.000 che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.
3. L'Affidamento avverrà con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a).

Articolo 11

Criteri e requisiti per l'affidamento

1. Nell'ambito dell'esperimento di una procedura competitiva e comparativa, le forme della divulgazione dell'avviso, i connessi tempi di pubblicazione nonché i requisiti richiesti ai partecipanti alla selezione vengono definiti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, proporzionalmente all'incarico da affidare, come di seguito specificati:
 - a) Il criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi comporterà l'impossibilità, per il soggetto assegnatario di un incarico, di essere affidatario di un altro incarico ricompreso nell'elenco di cui al precedente art. 4 ovvero nel corso del medesimo esercizio;
 - b) I criteri di non discriminazione e parità di trattamento saranno attuati mediante riserva del conferimento del 10% degli incarichi da affidare – incarichi da scegliere in funzione della minore complessità delle progettazioni da eseguire – a favore di giovani professionisti, che risultino abilitati da meno di cinque anni. Tale riserva si applica almeno dopo cinque incarichi nel corso dell'anno;

2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.
3. Ai fini dell'affidamento, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritenga rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia e importo. Il Responsabile può procedere, a propria discrezione, avvalendosi della collaborazione e consulenza di altri collaboratori ritenuti di competenti.
4. Ai fini dell'affidamento, unitamente alla valutazione del *curriculum*, si terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) applicazione di una riduzione percentuale da specificare (entro il limite del 20%) delle competenze professionali rispetto ai minimi tariffari, a sensi di legge);
 - b) applicazione di una determinata percentuale di ribasso sul rimborso delle spese generali (non superiore al 30% dell'onorario scontato);
 - c) dichiarazione di impegno affinché tutte le spese tecniche occorrenti per la realizzazione dell'opera siano sufficientemente stanziati nel quadro economico del progetto (e delle sue eventuali varianti), onde permettere che ad ultimazione dei lavori tutte le competenze professionali spettanti rientrino nei limiti dell'importo a tale scopo previsto nel quadro economico definitivo dell'opera;
 - d) dichiarazione di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma nell'ultimo quinquennio;
 - e) nel caso di redazione di perizia di variante, impegno ad indicare espressamente nella relazione di perizia i motivi di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., in base a cui la perizia viene redatta e la sua attinenza alla situazione specifica;
 - f) impegno ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
 - g) (*in caso di raggruppamento temporaneo e per gli importi di cui all'art. 10, c. 2*) presenza di un giovane professionista, partecipante all'elaborazione del progetto e risultante fra i firmatari del medesimo.
5. Il Responsabile del procedimento potrà poi tenere in considerazione, per professionisti che abbiano in passato ricevuto incarichi dal Comune, il fatto che l'incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni, ect..
6. A propria discrezione, il Responsabile potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i candidati in merito alla documentazione presentata.
7. L'affidamento dell'incarico, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà attribuito con determinazione del Responsabile del Settore, su proposta del Responsabile del procedimento, qualora tali figure non coincidano, contenente la motivazione del conferimento dell'incarico. Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico.
8. Il disciplinare di incarico dovrà prevedere le seguenti minime condizioni di contratto, da determinare, a cura del Responsabile di Settore competente, di volta in volta in rapporto alla specifica prestazione:
 - a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
 - b) corrispettivo computato come stabilito nel precedente articolo 2;
 - c) sconti da determinarsi normalmente nella misura massima prevista dalla legge sull'onorario base e con un rimborso spese massimo del 30% dell'onorario scontato;

- d) per incarichi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii. in materia di lavori pubblici, previsione di cauzione contrattuale pari al 5% del compenso, indicato nell'avviso preliminare di affidamento dell'incarico;
- e) previsione delle garanzie assicurative previste dalla normativa vigente;
- f) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- g) previsione di clausole risolutive espresse;
- h) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- i) clausole riferite alla specificità della prestazione.

Articolo 12

Contenuti dell'avviso

1. L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) requisiti richiesti;
 - c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - d) tempi di esecuzione;
 - e) altre indicazioni relative alla prestazione;
 - f) termine per la presentazione delle candidature (15 gg con curriculum generale / 20 gg. curriculum specifico / 30 gg. corredo per merito tecnico);
 - g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, studi e professionale, nonché dell'esperienza specifica posseduta, per cui la candidatura deve essere accompagnata da curriculum generale / specifico / di merito, contenente un numero determinato di interventi analoghi ritenuti significativi per l'incarico da espletare;
 - h) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 10);
 - i) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Responsabile del Servizio, che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico, sulla documentazione presentata; – eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

Articolo 13

Valutazione

1. La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale, in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'avviso.
2. Il conferimento dell'incarico al professionista designato, selezionato così come indicato negli articoli precedenti a cura del Responsabile del Procedimento, potrà essere formalizzato o meno dal Responsabile del Servizio, previo accertamento della valutazione di cui al comma precedente e, a propria discrezione, potrà avvalersi della consulenza anche di altri collaboratori ritenuti competenti.
3. Si potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate all'Ente.

Articolo 14

Affidamento

1. L'affidamento dell'incarico, tranne i casi previsti dagli artt. 5, comma 1, lett. a) e dall'art. 10 del presente regolamento, avviene con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, e dovrà indicare specificatamente:
 - a) il nominativo prescelto;
 - b) le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta,
 - c) lo schema del contratto di incarico;
 - d) il relativo impegno di spesa.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e ss.mm.ii., si informa che:
 - a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
 - b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile dell'Ente nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 - c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
 - d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico;
 - e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della Legge n. 196/2003 "Codice in materia di dati personali". –

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	pag. 01
Articolo 2 - Condizioni per l'affidamento	pag. 01
Articolo 3 - Tipologia degli incarichi	pag. 01
Articolo 4 - Istituzione e pubblicità dell'elenco	pag. 02
Articolo 5 - Scelta del soggetto incaricato	pag. 02
Articolo 6 - Validità dell'elenco	pag. 03
Articolo 7 - Domanda per l'inserimento nell'elenco	pag. 03
Articolo 8 - Determinazione dell'importo	pag. 04
Articolo 9 - Cause di esclusione	pag. 04
Articolo 10 - Giovani professionisti	pag. 04
Articolo 11 - Criteri e requisiti per l'affidamento	pag. 04
Articolo 12 - Contenuti dell'avviso	pag. 06
Articolo 13 – Valutazione	pag. 06
Articolo 14 – Affidamento	pag. 07
Articolo 15 - Trattamento dei dati personali	pag. 07

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 23 novembre 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 01/07/2013.

Il Segretario generale

Dott. Antonio COSCARELLI